

Il Mimit apre a chi ha fatto domanda nel 2025 e ha completato gli investimenti nel 2026

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Iperammortamento sui beni 4.0

Per chi ha chiesto il tax credit e non ha chiuso la procedura

DI BRUNO PAGAMICI

Le imprese che hanno fatto domanda nel 2025 per il credito d'imposta sui beni con caratteristiche 4.0, ma senza aver terminato la procedura, potranno optare per l'iperammortamento se l'investimento è stato completato dopo l'1/1/2026. Ciò in quanto non essendo stato fruito il *tax credit*, non sussiste il divieto del doppio sostegno. E quindi, è possibile presentare legittimamente la comunicazione sulla piattaforma Gse per accedere alla maxi deduzione fiscale 2026/28.

Il chiarimento è stato fornito da **Marco Calabrò**, capo del dipartimento per le politiche per le imprese presso il Mimit, in occasione di un webinar organizzato da **Confindustria**. Sempre Calabrò ha precisato che per quanto riguarda gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, l'eliminazione del vincolo territoriale del "**Made in Eu**" è valida solo per i beni strumentali previsti negli allegati IV e V, non per i pannelli fotovoltaici per i quali resta il vincolo di acquisire i pannelli elencati nel registro **Enea** sotto le lettere b) e c).

Inoltre, nel corso dell'intervento è emerso che, contrariamente alle aspettative, ai fini dell'iperammortamento non sarà agevolato l'acquisto dei Bess (*Battery energy storage system*, ovvero i sistemi di stoccaggio energetico a batteria progettati per accumulare energia elettrica e rilasciarla successivamente sotto forma di corrente elettrica) per impieghi connessi a impianti preesistenti, senza procedere all'acquisto di nuovi sistemi di generazione come i pannelli fotovoltaici. Ne consegue che l'acquisto agevolato dei Bess sarà vincolato all'acquisto di nuovi sistemi Fer.

La migrazione da 4.0 a iper. Sebbene la legge di bilancio 2026 consideri l'iperammortamento incompatibile col *tax credit* Transizione 4.0 - 2025 vecchia maniera, va pre-

cisato che l'incompatibilità riguarda gli investimenti per i quali l'impresa ha potuto effettivamente fruire dell'incentivo. Per chi aveva presentato la domanda nel 2025 senza tuttavia completare la procedura di ammissibilità all'incentivo (e quindi senza completare l'investimento) è possibile optare per la maxi deduzione fiscale (extracontabile), a patto che l'investimento sia stato completato dopo il 1° gennaio 2026.

Stante le suddette condizioni, le imprese potranno pertanto legittimamente presentare la comunicazione sulla piattaforma Gse per accedere all'iperammortamento 2026 per i medesimi beni 4.0 rientranti nella domanda avviata nel 2025, poiché in assenza della fruizione del credito d'imposta non sussiste la preclusione del doppio incentivo.

Beni 4.0 ammessi. Dal 1° gennaio 2026, l'iperammortamento sostituisce i crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (allegati A e B) comprendenti macchinari interconnessi, robot, magazzini automatizzati, software avanzati (IA, cybersecurity) e sistemi per l'autoproduzione energetica (fotovoltaico Ue).

Tra i principali investimenti ammessi, definiti dalla legge di bilancio 2026 rientrati:

- beni materiali 4.0 (allegato A): macchine e impianti intelligenti (macchine utensili, robot industriali, sistemi di manipolazione e magazzini automatizzati, ecc.); sistemi per la qualità e sostenibilità (sistemi di monitoraggio *in process*, sensori *IoT*, macchine per il recupero materiali); interazione uomo-macchina (dispositivi per l'ergonomia e la sicurezza es. esoscheletri, realtà aumentata).

- beni immateriali 4.0 (allegato B): software e piattaforme: gestionali *Erp*, software *Mes*, sistemi di intelligenza artificiale, *machine learning*, piattaforme *low code/no code*, soluzioni di cybersicurezza.

© Riproduzione riservata

